

**Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Foodterapia/EUIPO — Cloetta Italia (DIETOX)****(Causa T-486/17)**

(2017/C 318/26)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Foodterapia, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López e J. Galán López, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente:* la ricorrente*Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «DETOX» — Domanda di registrazione n. 13 072 798*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 1611/2016-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Fleig/SEAE****(Causa T-492/17)**

(2017/C 318/27)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Stephan Fleig (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 19 settembre 2016 del direttore della Direzione «Risorse umane» del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, con cui ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente con effetto a decorrere dal 19 giugno 2017 (nella versione della decisione successiva al rigetto del reclamo del ricorrente in data 19 aprile 2017);

- condannare il SEAE al versamento di un adeguato importo a titolo di risarcimento del danno morale da esso subito, importo il cui ammontare sarà determinato dal Tribunale, nonché
- condannare il SEAE alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del SEAE, del dovere di diligenza, del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), del principio di proporzionalità, nonché della tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

### **Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Stancu/ERCEA**

(Causa T-493/17)

(2017/C 318/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

### **Parti**

*Ricorrente:* Magdalena Catalina Stancu (Bucarest, Romania) (rappresentante: F. Elia, avvocato)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (Bruxelles, Belgio)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- A) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto pregiudizievole costituito dall'atto di licenziamento comminato alla lavoratrice con comunicazione orale del 10.01.2017, con immediato ripristino del rapporto di lavoro e con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate;
- B) Nel merito: dichiarare la nullità dell'atto pregiudizievole costituito dall'atto di proroga del periodo di prova, datato 28.10.2016, con accertamento dell'inesistenza del patto in prova dal 01.11.2016;
- C) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità degli atti costituenti l'indagine amministrativa definita CMS 16/035 — Administrative inquiry report datato 07.11.2016 e comunicato in data 16.11.2016, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con condanna alla eliminazione dell'indagine amministrativa dal sistema Sysper e da qualsivoglia altra banca dati presente nelle Istituzione dell'UE;
- D) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto pregiudizievole costituito dal licenziamento datato 22.12.2016 denominato «note to the attention of ms catalina stancu» pervenuto in data 24.01.2017, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con immediato ripristino del rapporto di lavoro nonché con condanna al pagamento del risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza. In subordine, in assenza di reintegrazione nel posto di lavoro, condannare ERCEA al risarcimento del danno da quantificarsi nella perdita degli stipendi fino alla scadenza del contratto (gennaio 2018) e pari ad euro 39 000,00;
- E) Nel merito: in ogni caso, condannare ERCEA al pagamento a favore della lavoratrice della somma risarcitoria pari ad euro 300 000,00, ovvero della diversa somma di denaro, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per la grave lesione dell'immagine e della reputazione personale e professionale della ricorrente.